

**Decreto esecutivo
concernente la tariffa provvisoria a partire dal 1° luglio 2015 per il
rimborso delle prestazioni accessorie secondo l'elenco dei mezzi e degli
apparecchi (EMAp, allegato 2 OPre) per persone degenti presso un
istituto per anziani e affiliate ad un assicuratore malattie rappresentato
da tarifsuisse sa del 12 ottobre 2016; abrogazione**

(del 19 maggio 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste le sentenze del Tribunale amministrativo federale C-3322/2015 del 1° settembre 2017 e C-1970/2015 del 9 novembre 2017, nelle quali è stato stabilito che la remunerazione del materiale di cura utilizzato da personale infermieristico nel quadro del finanziamento delle cure di lunga durata è già compresa nei contributi forfettari a carico degli assicuratori malattia stabiliti dal Consiglio federale e, pertanto, una fatturazione è esclusa;

considerata la sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1190/2012 del 2 luglio 2015, che stabilisce che i governi cantonali non hanno la competenza di fissare le tariffe già fissate in ordinanze federali;

valutata la richiesta da parte di tarifsuisse sa del 17 febbraio 2021,

decreta:

I

Il decreto esecutivo concernente la tariffa provvisoria a partire dal 1° luglio 2015 per il rimborso delle prestazioni accessorie secondo l'elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp, allegato 2 OPre) per persone degenti presso un istituto per anziani e affiliate ad un assicuratore malattia rappresentato da tarifsuisse sa del 12 ottobre 2016 è abrogato.

II

La presente abrogazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 19 maggio 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale
a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
di piastrelle e mosaici fino al 30 giugno 2022**

(del 21 aprile 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il decreto del 29 aprile 2020, con cui il Consiglio di Stato ha prorogato l'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di piastrelle e mosaici, fino al 30 giugno 2021;

vista la domanda del 2 marzo 2021 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 30 giugno 2022;

richiamate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Canton Ticino n. 37/2021 dell'11 marzo 2021 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 15 marzo 2021 (numero di pubblicazione AB04-000000587);

preso atto che entro i termini stabiliti non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 2 marzo 2021 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di piastrelle e mosaici fino al 30 giugno 2022.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese e/o settori d'impresa che eseguono lavori di posa in piastrelle, mosaici, pietre naturali e artificiali ed affini;
 - B) ai lavoratori, apprendisti, autisti e magazzinieri delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione. Sono esclusi i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del CCL, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.

Bellinzona, 21 aprile 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 17 maggio 2021